

La domanda di rateizzazione del debito contributivo può interrompere la prescrizione

di [Ciro Abbondante](#)

Publicato il 15 Giugno 2022

La **prescrizione**, in linea generale, è la **causa di estinzione del diritto** derivante dall'**inattività del titolare** per il tempo stabilito dalla legge.

È il codice civile che definisce **questo istituto** che **trova applicazione anche nel settore previdenziale**, laddove il **decorso del tempo** comporta non solo il **venir meno dell'obbligo al versamento dei contributi** ma anche della **possibilità di versare i contributi prescritti**.

A differenza, quindi, di quanto avviene nel settore civilistico, la **prescrizione contributiva è sottratta alla parti** e pertanto **non sussiste un diritto soggettivo in capo agli assicurati a poter versare i contributi** prescritti: gli enti previdenziali, infatti, non potranno riceverli.

La prescrizione per i contributi previdenziali

In materia previdenziale la normativa^[1] fissa in **cinque anni il termine di prescrizione per tutti i contributi previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria**.

Il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione coincide con quello in cui l'obbligazione è effettivamente esigibile, cioè con la **data fissata per il pagamento dei contributi**.

La denuncia di omissione contributiva presentata all'INPS (nel termine di cinque anni) dal lavoratore o dai suoi superstiti ai fini del **recupero dei contributi non denunciati** consente, tuttavia, di allungare il termine prescrizionale, a prescindere dal fatto che l'INPS si

attivi o meno nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le previste azioni di recupero.

L'intervenuta prescrizione, a seguito della quale i contributi non possono essere più né richiesti né versati, **ha come conseguenza l'inibizione della possibilità da parte dell'Istituto di agire ai fini del recupero coattivo nei confronti del datore di lavoro**, configurandosi così la perdita delle prestazioni



corrispondenti da parte del lavoratore.

Attraverso un atto interruttivo della prescrizione, l'Istituto può però intervenire per la tutela del proprio credito interrompendo i termini prescrittivi e proseguendo per la riscossione dei contributi.

Infatti, **soltanto l'atto dell'Istituto è idoneo all'interruzione dei termini di prescrizione, in quanto titolare del diritto al credito**, producendo l'effetto di far iniziare il decorso di un nuovo periodo di prescrizione^[2], e non anche invece un eventuale atto del lavoratore, inidoneo all'interruzione della prescrizione, e che ha, come sopra evidenziato, il solo potere di raddoppiare la stessa da 5 a 10 anni^[3].

Nemmeno i verbali dell'Ispettorato del lavoro, conten

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento